



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: proroga di sospensione temporanea per tipologia di attività dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali

Premesso che l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche"*;

premessi ancora che l'art.1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024 statuisce che: *"sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025 parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale..."*;

rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata prevedeva che a far data dal 31 marzo 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI (procedimenti speciali), titoli I, III e IV del codice di procedura penale dovesse avvenire con modalità esclusivamente telematiche;

richiamati i provvedimenti di sospensione temporanea ex art. 175 bis comma 4 c.p.p. emessi in data 7, 8 gennaio, 27 marzo 2025, 26 giugno 2025, 13 ottobre 2025, 29 dicembre 2025 e da ultimo 30 marzo 2026 con i quali si disponeva la sospensione, con decorrenza 1 gennaio 2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed

esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data finale del 31 ottobre 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44 e ciò sulla base di notevoli criticità derivanti dai disfunzionamenti dell'applicativo in uso al Tribunale di Milano;

letto il verbale di riunione operativa del Tribunale di Milano in data 18 giugno 2026 sulle problematiche dei giudizi per direttissima ex art. 558 c.p.p. e preso atto che grazie all'impegno del gruppo di lavoro e di tutti i giudici sono stati compiuti passi in avanti verso la telematizzazione dei provvedimenti cautelari e decisorii mentre permangono severe criticità per l'ufficio della Procura della Repubblica nel funzionamento del portale NDR con caricamento dell'atto nativo digitale (comunicazione di notizia di arresto in esito all'arresto) tanto da inficiare la disponibilità telematica da parte dei giudici chiamati alla convalida dell'atto precautelare e all'adozione eventuale di misure coercitive;

rilevato che secondo le stime di previsione e di intervento la situazione potrebbe normalizzarsi entro la fine del mese di settembre 2026 con la necessità dunque di una proroga fino al 30 settembre 2026 del regime del doppio binario telematico/cartaceo;

letto il verbale di riunione operativa del gruppo di lavoro istituito presso il Tribunale di Milano (composto anche dai MAGRIF del settore penale) a seguito del provvedimento N 1/2025 in data 23 giugno 2026 dalla quale sono emersi i seguenti punti: *“ In tema di ordinanze emesse sia a margine delle richieste di convalida dell'arresto, sia quelle emesse su richiesta ex artt. 291 ss. c.p.p. è risultata superata una iniziale criticità: nel corso delle prime sperimentazioni, a seguito della comunicazione dell'ordinanza al pubblico ministero, il provvedimento transitava nella card “Atti ricevuti”, che come noto include una variegata tipologia di atti che non permetteva come tale una funzione di alert; nell'ultimo fascicolo oggetto di sperimentazione, invece, l'ordinanza del Gip è confluita nella card “Fascicoli con misura” e tanto ha consentito al pubblico ministero ricevente di riscontrarne celermente il deposito. Si è poi rivelata utile una recente funzione con la quale è stato implementato l'applicativo, ossia quella relativa alla redazione del capo di incolpazione/imputazione, che consente la trasfusione dello stesso anche nei provvedimenti del giudice, attività che presuppone in ogni caso che il flusso sia originato dal pubblico ministero. Altri profili di criticità o comunque di impatto negativo sul sistema non sono mutati. Con riferimento al funzionamento dell'applicativo, il personale di cancelleria ha rappresentato che APP non consente di effettuare il deposito previsto dall'art. 293, terzo comma c.p.p., come pure ha segnalato il mancato transito dell'ordinanza depositata in APP in TIAP (ad oggi l'unico applicativo visibile agli avvocati), della quale si è resa pertanto necessaria la scansione, benché trattasi di atto nativo digitale; in relazione a tale ultimo aspetto è stato aperto un ticket che non risulta ad oggi esitato (come molti di quelli già aperti di recente, relativi al malfunzionamento dell'applicativo). Permane altresì ad oggi per la Procura, nonostante l'implementazione dei dati in SICP per ciascun fascicolo oggetto di sperimentazione, l'impossibilità di trasmettere via APP l'ordinanza alla polizia giudiziaria: quantomeno ciò è emerso nel corso delle sperimentazioni, per le quali*

dunque il flusso non può dirsi integralmente concluso. L'aspetto ad oggi di maggior criticità, secondo i referenti dell'Ufficio Gip, investe quello già più volte esplicitato della segretezza degli atti, in quanto al momento del pervenimento della richiesta di applicazione di misura cautelare, questa è visibile da tutto il personale amministrativo, oltretutto al singolo magistrato assegnatario, a cui il deposito è pervenuto senza la necessità di interventi da parte del personale amministrativo e senza alert di arrivo. Solo dal momento del pervenimento è possibile attivare la procedura di riservatezza (sinora nel corso delle sperimentazioni impostata dal Gip, con l'indicazione dei nominativi del personale amministrativo che compongono il team del magistrato), che tuttavia comporta di fatto la completa "sparizione" da App dell'intero fascicolo e che, ad ogni modo, presuppone evidenti momenti di latenza.

La situazione del settore Riesame è ancora più problematica, non risultando completate a livello ministeriale le relative funzionalità, circostanza nota agli stessi tecnici, che hanno riscontrato problematiche allo stato irrisolte già in fase di trasmissione degli atti. Tanto è emerso anche nel corso dell'unica sperimentazione avviata tra gli uffici di Procura e Riesame, non completata, in quanto si è rivelata impossibile finanche la trasmissione degli atti, atteso che il pubblico ministero non aveva la visibilità degli atti da selezionare per la trasmissione.

Si aggiunga che, specie nella trasmissione degli atti al riesame, sono emersi diversi casi nei quali istanze, memorie, nomine ed atti di altra natura caricati dagli avvocati sul Portale non sono transitati, con conseguente ulteriore trasmissione via PEC, concordata con il personale di cancelleria. In relazione agli atti e ai provvedimenti del Libro IV, che include anche il settore Riesame, alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, e alle convalide GIP la proposta, proveniente in particolare dai referenti GIP, è dunque quella di prorogare la sospensione dell'obbligatorietà dell'uso di APP tenuto conto delle necessità di proseguire la sperimentazione, oltretutto l'implementazione dell'applicativo (nei termini sopra prospettati), con tempi che, tenuto conto dell'imminenza del periodo feriale, sarebbero eccessivamente ristretti se rapportati ad un termine di scadenza meno remoto.

I partecipanti hanno altresì affrontato la tematica relativa alle richieste di archiviazione, rispetto alle quali la Presidente Maccora ha manifestato la necessità che la sospensione prosegua anche in tale settore. Come emerso anche nel corso di precedenti incontri, la rete del Distretto di Milano è nota per le sue criticità, tanto da essere all'attenzione della DGSIA, che ha riscontrato la lentezza della rete che inevitabilmente si riverbera sull'esitazione delle richieste di archiviazione, con tempi che ad oggi non appaiono compatibili con le esigenze di definitività dei procedimenti (che si rammenta conteggiarsi in migliaia)."

preso atto che il decreto legge 12 giugno 2026 n. 100 (art. 3) è intervenuto sul tema delle intercettazioni di conversazioni disponendo la proroga dei termini originariamente previsti;

osservato pertanto, in relazione ai profili sopra evidenziati, che appare necessario prevedere una proroga della sospensione dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP anche per le archiviazioni noti e ignoti e per gli affari trattati con giudizio direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali del giudice emessi in sede di giudizio per direttissima successivi alla fase di

convalida dell'arresto, nonché per tutta la fase cautelare e delle relative impugnazioni, con riferimento a tutta la fase incidentale interessante il Tribunale del Riesame, proroga che deve essere fissata al 30 settembre 2026 stante comunque i progressi registrati sia sul piano del perfezionamento degli applicativi che della loro concreta utilizzazione;

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

1) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 luglio 2026 e fino al 30 settembre 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni limitatamente alle attività connesse ai giudizi instaurati con rito direttissimo con esclusione degli atti nativi digitali formati dal giudice in sede di giudizio successivi alla fase della convalida dell'arresto; per i provvedimenti ai sensi degli artt. 276 e 299 c.p.p. adottati fuori udienza vale la sospensione di cui al punto 2, con prosecuzione della sperimentazione massiva impostata con nota del 20 maggio 2026 inviata dai Presidenti Guidi e Pendino;

2) dispone la proroga della sospensione, con decorrenza 1 luglio 2026 e fino al 30 settembre 2026, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP per il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti documenti alle archiviazioni per procedimenti a carico di noti e ignoti in trattazione da parte della Sezione GIP-GUP nonché per il deposito da parte di soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio e di convalida avanti al GIP di misure precautelari.

In particolare, per tutti i procedimenti che riguardano il Tribunale del Riesame è raccomandata l'utilizzazione ed il deposito di atti e documenti secondo il sistema e la prassi vigente attualmente.

Manda ai Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire relazione mensile in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del processo penale in generale ed in particolare per le categorie di attività per i quali viene disposta la proroga della sospensione.

Manda al Presidente coordinatore del settore penale di proseguire nel lavoro svolto con la convocazione di gruppi di lavoro che studino l'evoluzione del sistema e l'impatto applicativo in una prospettiva di miglioramento e di messa a regime del sistema telematico dandone notizia al Presidente del Tribunale e alla Dirigente Amministrativa, ai due direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al fine di adottare misure organizzative idonee al

raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Milano;

che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Milano e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e presso i Tribunali del distretto, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, ai Magrif del settore penale del Tribunale di Milano, al RID f.f. dottor Luigi Iannelli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e alla Camera Penale di Milano nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

che le Procure indicate non utilizzino il sistema APP per la trasmissione di atti.

Milano, 29 giugno 2026

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia

